

Ai gentili clienti
Loro sedi

Console da gioco, tablet pc e laptop sempre con IVA se cedute al dettaglio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l'**Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti** con particolare riferimento alle norme di carattere innovativo introdotte dal DLgs. 24/2016, concernenti **l'ambito di applicazione del "reverse charge" per le cessioni di beni nel settore informatico** (console da gioco, tablet e laptop). A tal proposito, viene precisato che lo **speciale meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni effettuate nella sola fase distributiva dei beni precedente la vendita al dettaglio**, analogamente a quanto disposto per le cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato. In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina del reverse charge (e l'IVA si applica secondo le modalità ordinarie) le **cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sono utilizzatori finali del prodotto**. Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionista che lo utilizza nella propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosi di una vendita che avviene nella fase del dettaglio. Sotto il profilo oggettivo, **le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che**, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, **presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop**, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che **non vi sarà l'applicazione di sanzioni per eventuali violazioni commesse dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2.5.2016) alla data di pubblicazione della circolare 25.5.2016 n. 21/E.**

Premessa

Con la circ. 25.5.2016 n. 21, **l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con particolare riferimento alle norme di carattere innovativo introdotte dal DLgs. 24/2016**, concernenti **l’ambito di applicazione del reverse charge per le cessioni di beni nel settore informatico.**

Osserva

A tal proposito, si evidenzia che i chiarimenti più rilevanti riguardano:

- **sotto il profilo oggettivo**, l’individuazione dei beni (console da gioco, tablet PC e laptop) interessati dalla nuova disciplina;
- **sotto il profilo soggettivo**, la delimitazione dell’ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede la commercializzazione al dettaglio.

Ambito oggettivo

La circ. 21/2016 chiarisce **l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge** alle operazioni di cui al novellato art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72. In particolare, sotto il **profilo oggettivo**, le disposizioni in materia di reverse charge si applicano anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:

- **console da gioco**, (NC 9504 50 00);
- **tablet PC** (NC 8471 30 00);
- **Laptop** (NC 8471 30 00).

Osserva

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini dell’individuazione dei predetti beni, **non rileva la denominazione "commerciale" ma**, bensì, la circostanza **che si tratti di beni della stessa qualità commerciale**, aventi:

- le **stesse caratteristiche tecniche** e;
- lo **stesso codice di Nomenclatura Combinata** (NC).

Non rileva, tra l’altro, **la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine).**

AMBITO OGGETTIVO APPLICAZIONE REVERSE CHARGE	
TIPOLOGIA DI BENE	NOMENCLATURA
Tablet PC e ai laptop	Codice 8471.30.00 della Nomenclatura combinata Il citato codice 8471 30 00 riguarda le macchine

	automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg , che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.
Console da gioco	Codice 9504.50 della Nomenclatura combinata Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

Ambito soggettivo

Il meccanismo del reverse charge **comporta l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario in luogo del cedente** e può trovare applicazione soltanto per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Osserva

L'Agenzia precisa che, alla luce di quanto già chiarito con la risoluzione 28.3.2012 n. 28, **il cessionario è obbligato all'assolvimento dell'imposta mediante** il meccanismo del reverse charge anche se si tratta di soggetto passivo non stabilito in Italia. In tali ipotesi, **il cessionario è tenuto a identificarsi ai fini IVA in Italia per assolvere gli obblighi relativi all'inversione contabile.**

Analogamente a quanto indicato con la circolare Agenzia delle Entrate 23.12.2010 n. 59 in merito alle cessioni di telefoni cellulari, la circolare n.21/2016 chiarisce che **l'applicazione del reverse charge alle cessioni di prodotti informatici di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72** è limitata alle operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti. Detta limitazione **è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l'attività di commercio al dettaglio**, tale da rendere particolarmente onerosa l'applicazione dell'inversione contabile.

L'Agenzia delle Entrate osserva che, a tal proposito, possono ritenersi valide le indicazioni fornite dalla risoluzione 31.3.2011 n. 36, secondo cui **l'esclusione dall'obbligo del reverse charge è applicabile:**

- alle **cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/72**, eseguite in "locali aperti al pubblico, in

spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;

→ alle **cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del DPR 633/72**, purché eseguano **le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali**.

Osserva

Pertanto, anche con riferimento alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, **il reverse charge non trova applicazione se le operazioni sono poste in essere nell’ambito del commercio al dettaglio** o comunque nei confronti del cessionario-consumatore finale, **ancorché soggetto passivo IVA, sempreché non siano destinate alla successiva rivendita**.

Indicazioni operative

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, **in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione **che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile**, e con **l’indicazione della relativa norma** (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72).

GAMMA srl
Via BERGAMO, 25
23900 LECCO
CF e P.IVA 01234567890

ALFA srl
Via FIRENZE, 61
20121 MILANO
CF e P.IVA 09876543210

FATTURA n. 5 del 10.05.2016

Cessione 10 console da gioco marca xxxxx (prezzo unitario Euro 100) € 1.000,00

Operazione senza applicazione di Iva ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. c) del D.p.r. 633/72.

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti.

Osserva

La registrazione del documento deve avvenire entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese.

Decorrenza

La circolare n.21/2016 conferma che le nuove disposizioni in materia di reverse charge nel settore informatico, di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, **si applicano alle operazioni effettuate:**

- a **decorrere dal 2.5.2016** (sessantesimo giorno successivo al 3.3.2016, data di entrata in vigore del DLgs. 24/2016);
- **fino al 31.12.2018.**

Si ricorda, infatti, che **l'estensione del reverse charge alle cessioni dei beni in oggetto trova fondamento nell'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE**, che ammette l'estensione temporanea dello speciale meccanismo di assolvimento dell'imposta **per un periodo minimo di 2 anni, e comunque non oltre il 31.12.2018**, in alcuni settori particolarmente esposti al rischio di fenomeni di frode.

REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI TABLET PC, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO

Decorrenza	2 maggio 2016
Termine	31 dicembre 2018

Sanzioni

In caso di omessa o errata applicazione del reverse charge si **applicano le sanzioni di cui all'art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97**. Si tratta delle ipotesi in cui:

- il **cedente ha applicato l'imposta nei modi ordinari anziché** mediante l'inversione contabile. In tal caso, la sanzione, da 250,00 a 10.000,00 euro, è a carico del cessionario ex art. 6 co. 9-bis.1 del DLgs. 471/97. Tuttavia, **resta fermo il diritto alla detrazione dell'IVA per il**

cessionario e il cedente è solidalmente obbligato con quest'ultimo al pagamento della sanzione;

→ **il cedente ha applicato l'inversione contabile in assenza dei requisiti prescritti**, così che l'imposta è stata assolta irregolarmente dal cessionario. In tal caso, la sanzione, da 250,00 a 10.000,00 euro, è a carico del cedente. Tuttavia, **resta fermo il diritto alla detrazione dell'IVA per il cessionario e quest'ultimo è solidalmente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione.**

Osserva

Laddove l'errore sia stato determinato da intento di evasione o di frode, e sia provato che, rispettivamente, **il cessionario o il cedente ne erano consapevoli, si applica la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97** (dal 90% al 180% dell'imposta, con un minimo di 500,00 euro).

Anche in questo caso (come già avvenuto per il reverse charge nel settore edile), l'Agenzia delle Entrate specifica che **sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti per le operazioni effettuate dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia** (2 maggio 2016) e la data di pubblicazione della circolare n. 21 (25 maggio 2016), **per i quali non dovranno quindi essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO